

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF) - ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Art. 1. Definizioni contrattuali: ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con L. 14 novembre 1995, n. 481 (in G. U. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.) "CGF": Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano il presente rapporto di Fornitura. "Cliente": è il soggetto richiedente la somministrazione di Energia Elettrica e Gas, come identificato nella proposta di Contratto "Contratto": contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale disciplinato e formato dalle CGF, dalle "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale" e suoi allegati, dalla "Proposta di Contratto" e suoi allegati, debitamente sottoscritti. "CTE - Energia Elettrica": documento con il quale il Cliente accetta, sottoscrivendole, le Condizioni Tecnico-Economiche, contenenti i dettagli tecnico-economici della fornitura di Energia Elettrica. "CTE - Gas Naturale": documento con il quale il Cliente accetta, sottoscrivendole, le Condizioni Tecnico-Economiche, contenenti i dettagli tecnico-economici della fornitura di Gas Naturale. "Distributore": Distributore di Energia Elettrica territorialmente competente e/o società che gestisce l'impianto di distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione, al punto di riconsegna del Cliente. "Fasce orarie": le fasce orarie così come definite dall'ARERA "Fasce Ore di Picco": sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì. "Fasce Ore Fuori Picco": sono, nei giorni dal lunedì al venerdì, le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e tra le 20:00 e le 24:00; nei giorni di sabato, domenica e festivi, tutte le ore. "Fornitore": XL Energia e gas Srl in quanto soggetto erogatore della "Fornitura". "Fornitura": fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, erogata dal Fornitore in favore del Cliente. "Fornitura congiunta": Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale, erogata dal Fornitore in favore del Cliente. "Gruppo di misura": la parte dell'impianto di alimentazione che serve per l'intercezione, la misura del gas e il collegamento all'impianto interno del Cliente. "Mancato Gradimento": sussistenza, in capo al Cliente, dei requisiti indicati nelle presenti CGF all'art. 1.3. "Misuratore"/"Contatore": è il contatore elettronico non ancora programmato, e, quindi, non in grado di misurare l'energia consumata distinguendo tra le diverse fasce orarie o ore della giornata (anche definito Contatore elettronico gestito monorario (EM) Elettrica), o il contatore elettronico in grado di misurare l'energia consumata ora per ora (anche definito Contatore elettronico gestito orario (EO) Elettrica), o il contatore elettronico in grado di misurare l'energia consumata nelle diverse fasce orarie (F1, F2 e F3) (anche definito Contatore elettronico gestito per fasce (EF) Elettrica). Nelle presenti CGF, per Misuratore/Contatore Orario si intende il contatore elettronico gestito orario (EO) o il contatore elettronico gestito per fasce (EF). "Perfezionamento del Contratto": requisiti che il Fornitore ritenga fondamentali ai fini della sussistenza del rapporto. "Proposta": offerta con cui il Fornitore propone al Cliente di concludere un contratto di Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale. "Risoluzione del Contratto": Cessazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. "Sostituto del mandatario": Soggetto autorizzato a compiere le attività deferite dal Cliente al Mandatario. **Art. 1.2 Perfezionamento del Contratto.** Il contratto di fornitura si intende concluso nel momento in cui si verifica la sottoscrizione del "Contratto" da parte del Cliente (cfr. sottoscrizione: della Proposta di Contratto e suoi allegati, delle CTE Energia Elettrica e/o CTE Gas Naturale e loro relativi allegati). Tuttavia, il Contratto troverà esecuzione mediante l'attivazione della Fornitura, solo nel caso in cui il Cliente ottenga dal Fornitore il "Gradimento", secondo i parametri di cui al successivo art. 1.3. Il tutto, senza che alcunché il Cliente possa richiedere e/o vantare avverso il Fornitore per il mancato perfezionamento/esecuzione del Contratto, che dovrà ritenersi privo di efficacia in caso di insussistenza dei requisiti di cui al predetto art. 1.3. Il Fornitore, in caso di esito positivo della verifica di "Gradimento", manifesterà, per iscritto al Cliente, l'esecuzione e il perfezionamento del Contratto di Fornitura. Quorai i dati tecnici e i dati relativi alla residenza dichiarati dal Cliente siano difformi da quelli in possesso del Distributore competente, il Fornitore attiverà la Fornitura utilizzando i dati forniti dal Distributore. In relazione al dato di residenza, il Cliente potrà richiedere la variazione inoltrando al Fornitore opportuna dichiarazione. **Art. 1.3 Requisiti di Gradimento e solvibilità.** Le condizioni di seguito indicate costituiscono requisiti di mancato perfezionamento/efficacia del Contratto ("Mancato Gradimento"), ai sensi di quanto previsto al precedente art. 1.2, e, precisamente, qualora: - sussistano in capo al Cliente morosità relative a precedenti rapporti di Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale; - il Cliente risulti "cattivo pagatore" e/o non sia registrato negli elenchi "sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti" secondo le disposizioni vigenti e di futura approvazione da parte di ARERA; - nei confronti del Cliente risultino elevati uno o più Protesti ovvero il Cliente sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare; - la valutazione del rischio credito effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvalga, non sia positiva. Qualora la valutazione del rischio credito di cui sopra fosse negativa, il Fornitore si riserva, tuttavia, la facoltà, salvo che ciò non sia già previsto come requisito obbligatorio nelle CTE, di procedere al perfezionamento/esecuzione del Contratto salvo il rilascio, da parte del Cliente, di idoneo mandato alla procedura di addebito automatico SEPA Direct Debit. In tutti i casi, il Cliente autorizza espressamente, sin d'ora, il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla Banca nel caso la procedura di addebito non sia andata a buon fine, senza che il Fornitore debba notificare al cliente previamente il mancato esito positivo della sopracitata procedura; - mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di Energia Elettrica e i servizi direttamente connessi; - inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore; - il Cliente risulti inadempiente rispetto al pagamento della fornitura afferente al mercato di salvaguardia. In questo caso, il Fornitore ha facoltà di non eseguire il Contratto, salvo che il cliente non saldi interamente e immediatamente la sua posizione; - il Contratto di Fornitura Gas è condizionato, altresì, al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella Fornitura, il punto di riconsegna non risulti chiuso stante l'intervento di chiusura del predetto punto, per sospensione della fornitura per morosità, di cui all'art. 6 della Delibera ARG/Gas 99/11 (ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 19.1 della medesima delibera); il Contratto di Fornitura Energia Elettrica è condizionato, altresì, al fatto che il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching: a) sospeso per morosità; b) oggetto di una richiesta di indennizzo (ai fini dell'esercizio di cui all'articolo 6.2. Delibera ARG/elt 4/08 e s.m.i.). - altri requisiti che il Fornitore ritenga fondamentali ai fini della sussistenza/perfezionamento del rapporto. Il Contratto potrà essere condizionato, altresì, al rilascio di una garanzia fideiussoria ovvero al deposito cauzionale infruttifero, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore, ovvero, ancora, al rilascio di un'assicurazione sul credito da parte di società a ciò preposta, a cui il Cliente, sin d'ora, autorizza, ai sensi del UE 679/16, l'invio dei propri dati. Il mancato adempimento da parte del Cliente alla sopra dedotta obbligazione, potrà essere causa di mancata esecuzione del Contratto per giusta causa, senza che nulla il Cliente possa vantare nei confronti del Fornitore. In ordine alla fornitura di Gas Naturale, il Cliente è a conoscenza ed acconsente espressamente, che qualora il Fornitore non abbia già attivato altre forniture di Gas Naturale per almeno 100.000 mc, ovvero le predette vengano meno, presso il medesimo City Gate o cabina REMI (identificativo del distretto territoriale nelle infrastrutture di logistica gas) presso cui si colloca il punto di riconsegna del Cliente, il Contratto afferente alla fornitura di gas potrebbe non perfezionarsi/non proseguire, senza che il Cliente possa alcunché vantare e/o pretendere dal Fornitore a qualsiasi titolo o a ragione. Nell'ipotesi in cui sia stata scelta l'opzione della Fornitura congiunta (Energia Elettrica e Gas Naturale), e non fosse possibile per qualsivoglia ipotesi, l'attivazione dell'uno o dell'altra Fornitura, il presente Contratto rimarrà efficace e valido limitatamente alla Fornitura attivabile (Energia Elettrica o Gas Naturale). Il Cliente è a conoscenza, e acconsente espressamente, che il Distributore sia tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento, nonché del Fornitore, le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching: I. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; II. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; III. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; IV. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; V. le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Qualora il Fornitore, edotto delle precedenti circostanze, ritenga di non dare esecuzione al Contratto di Fornitura, gli effetti del recesso/risoluzione dal Contratto con il precedente Fornitore verranno meno. **Art. 1.4 Punti di prelievo Multipli.** Nell'ipotesi in cui, in un unico contesto, ovvero in fasi successive, il medesimo Cliente stipuli uno o più contratti di Fornitura per più punti di prelievo, il rapporto con il Cliente si intenderà a ogni effetto unitario. **Art. 1.5 Attivazione della Fornitura.** L'inizio della Fornitura avverrà, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 1.3 delle CGF, alla prima data utile e comunque entro il tempo massimo di 120 giorni dalla data di conclusione del Contratto, il tutto compatibilmente con i tempi tecnici necessari e salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. Ove i tempi di attivazione dovessero essere diversi da quelli sopra indicati, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente con il mezzo ritenuto più idoneo in base ai recapiti disponibili, senza che il Cliente possa alcunché pretendere. Resta inoltre inteso che l'efficacia della Fornitura è subordinata: a) per l'Energia Elettrica, all'attivazione e mantenimento del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo Contratto stipulato con il Distributore competente di cui al successivo art. 4; b) per il Gas Naturale, all'esistenza di un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta, e al fatto che il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; c) al mantenimento della procedura SDD BUSINESS (B2B) o RESIDENZIALE (CORE), di cui al successivo art. 6.1, se non diversamente convenuto tra le Parti. Il Cliente si impegna a trasmettere al Fornitore, presso l'indirizzo della sede operativa del Fornitore riportato nelle CTE, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Modulo per la Dichiarazione dei dati Catastali debitamente compilato, relativo ai dati catastali dell'immobile presso il quale è destinata la Fornitura. **Art. 1.6 Durata del Contratto.** Il Contratto ha durata indeterminata, e si riterrà privo di efficacia qualora si verificino i requisiti di cui all'art. 1.3 delle presenti CGF, ovvero terminerà di efficacia nei casi di recesso di una delle Parti, di risoluzione anticipata o di eccessiva onerosità sopravvenuta, ovvero di risoluzione da parte del Fornitore per intervenuta sussistenza dei requisiti richiesti, ai sensi degli art. 8 e 9 delle CGF, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. **Art. 2 Oggetto del Contratto.** Oggetto del Contratto è la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, nonché di eventuali servizi e prestazioni

accessorie connesse, da parte del Fornitore al Cliente, con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso ciascuno dei siti riportati nel Contratto e dei quali il Cliente allega, all'atto della sottoscrizione del Contratto, l'ultima fattura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale ricevuta. Il Contratto è formato dalla "Proposta di Contratto" e suoi allegati, dalle "CTE - Energia Elettrica" e/o dalle CTE - Gas Naturale e loro allegati, nonché dalle presenti CGF. La "Proposta di Contratto", le "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale", prevalgono sulle CGF, qualora le relative condizioni siano in contrasto ovvero modifichino quelle previste dalle CGF stesse. Le parti convengono che, qualora una clausola o una delle disposizioni del Contratto, risulti invalida, inefficace, inapplicabile, illegittima, essa non comporterà comunque l'invalidità, l'inefficacia, la risoluzione del Contratto stesso. **Art. 3 Condizioni di utilizzo dell'Energia e/o del Gas Naturale.** Il Cliente si impegna a utilizzare l'Energia Elettrica e il Gas Naturale forniti dal Fornitore per alimentare i siti previsti nel Contratto, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati, e divieto di cessione a terzi. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'Energia Elettrica e/o del Gas Naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza. Il Cliente, agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti, dichiara che il regime fiscale IVA da applicarsi al Cliente, da parte del Fornitore, è quello risultante da quanto riportato nel Contratto. Il Cliente si impegna inoltre a consegnare al Fornitore, a sua richiesta, ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di Energia Elettrica e di Gas Naturale e delle addizionali relative. Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività ed accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ClG, sospensioni temporanee ecc.), al fine di consentire al Fornitore stesso di programmare in maniera coerente ed adeguata gli approvvigionamenti di Energia Elettrica e Gas Naturale. **Art. 4 Mandati Energia Elettrica ed ottenimento dati - Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale - Modifiche.** **Art. 4.1 Mandati Energia Elettrica - Gas Naturale ed ottenimento dati.** Per l'Energia Elettrica prelevata presso i siti oggetto del Contratto, il Cliente conferisce ogni più ampio mandato al Fornitore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., per la stipula dei mandati e dei contratti, anche con soggetti terzi e divergenti dal Fornitore medesimo, per il trasporto, il dispacciamento, il bilanciamento e, se contemplato, per lo scambio dell'energia prelevata, e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna S.p.A. e con il Distributore competente, restando a tal fine il Fornitore fin d'ora autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario"), anche di altra società. Il Cliente autorizza il Fornitore, nell'espletamento del mandato di cui sopra, ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Il Fornitore, per l'esecuzione delle attività inerenti il mandato, fatturerà al Cliente il corrispettivo previsto al successivo punto 4.2, e richiederà/avrà diritto al rimborso dei corrispettivi e degli altri oneri da riconoscere a Terna S.p.A., al Distributore competente per l'erogazione dei servizi compresi nel mandato, e/o a soggetti diversi e/o terzi, nonché al rimborso delle specifiche componenti e costi aggiuntivi e degli altri oneri a carico del Cliente finale, che, in applicazione della normativa vigente, il Fornitore tuttavia sarà tenuto a corrispondere in relazione all'erogazione degli stessi servizi. Ai fini della stipula e del mantenimento del contratto di trasporto, il Cliente è tenuto, ed accetta, illimitatamente, il "Contratto per il Servizio di Connessione" predisposto dal Distributore e ogni sua clausola e/o condizione. Altresì, stante la necessità di un tempestivo esercizio del recesso nei confronti del precedente Fornitore, il Cliente conferisce mandato al Fornitore stesso, affinché provveda, per suo nome e per suo conto, a sottoscrivere e a inoltrare il recesso dal Contratto di Fornitura in essere con il Fornitore uscente. Resta inteso che il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore il nominativo del predetto esercente la vendita, titolare del contratto di Fornitura, i termini contrattuali di disdetta/recesso e ogni altra informazione necessaria per l'espletamento del mandato medesimo, tenendo il Fornitore sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o errata comunicazione delle informazioni di cui sopra. Con riferimento a richieste pervenute al Fornitore dal Cliente, ed aventi ad oggetto: reclami per la cui risposta si rendono necessari dati tecnici in possesso del Distributore, ovvero la prestazione di servizi di competenza del Distributore stesso (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: connessione del punto di prelievo, aumenti di potenza, voltare, spostamento gruppi di misura, etc.), il Fornitore provvederà, essendo autorizzato con la sottoscrizione del "Contratto", all'invio alla società di distribuzione competente, delle citate richieste. Riguardo all'esito delle stesse, al Fornitore non potrà essere attribuita alcuna responsabilità, ed il Cliente, pienamente consapevole di ciò, si impegna sin d'ora a tenere il Fornitore del tutto manlevato ed indenne rispetto a qualsivoglia eventuale pretesa avanzata al riguardo. I mandati conferiti rimarranno efficaci dal rilascio dei predetti, sino alla loro rispettiva durata naturale, restando per tale periodo irrevocabili. Le parti sono consapevoli che i predetti mandati potranno essere esperiti anche più di una volta nel corso del rapporto senza pregiudizio/onerare alcuno per il Cliente, ad eccezione della circostanza che il mandato debba essere nuovamente esperito per causa imputabile al Cliente stesso. Il Cliente conserverà ogni rapporto contrattuale con il Distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei propri siti e impianti. I clienti alimentati con Fornitura in bassa tensione (BT), dovranno presentare direttamente al Fornitore le richieste relative alle prestazioni, anche di natura tecnica, che richiedono il coinvolgimento dell'impresa distributrice, di cui alla Delibera ARERA n. 33/07 e s.m.i.; tra queste, a titolo esemplificativo, e non esaustivo le richieste relative alle seguenti prestazioni: • aumento o diminuzione della potenza disponibile; • verifica del gruppo di misura (controllo strumentale della precisione del contatore); • verifica della tensione nel punto di consegna (registrazione delle variazioni di tensione nell'arco della giornata); • spostamento del gruppo di misura (spostamento fisico del contatore in altro luogo dello stesso stabile, su richiesta del Cliente); • subentri (se contestuali alla sottoscrizione del Contratto con il Fornitore); • voltare (anche se contestuali alla sottoscrizione del Contratto con il Fornitore). Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, l'importo che allo stesso sarà addebitato secondo quanto previsto dall'Allegato B della Delibera ARERA 348/07 e s.m.i., come di volta in volta aggiornata, e gli oneri di gestione per un valore pari ad euro 23,00 (iva esclusa) o nella diversa misura indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche (CTE). Saranno posti a carico del Cliente tutti gli oneri afferenti i punti di prelievo, ovvero, tutti gli oneri per perdite, riserva, dispacciamento, gestione della fornitura, componenti A e UC (ad esclusione della componente UCI) e altri oneri, secondo le Delibere ARERA n. 168/03, n. 348/07, n. 107/09 n. 111/06 e succ. modifiche e integrazioni. Eventuali oneri addebitati dal distributore locale per prelievi di energia reattiva, e gli eventuali oneri amministrativi di gestione, saranno posti a carico del Cliente, così come eventuali ulteriori corrispettivi introdotti dalle Autorità competenti, anche in futuro. È facoltà del Fornitore, procedere alla fatturazione in acconto dei suddetti corrispettivi, provvedendo, appena possibile, al relativo conguaglio. Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, rilascia altresì espresso mandato al Fornitore per richiedere, prendere visione ed ottenere, dal Fornitore uscente e/o dal Distributore e/o da qualsiasi altro soggetto coinvolto in ordine al rapporto oggetto della presente scrittura, tutti i dati che il Fornitore ritiene opportuni per il perfezionamento del Contratto stesso, anche ai sensi dell'art. 1.3 delle presenti CGF, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le fatture relative alla fornitura pregressa, le eventuali morosità poste in essere, nonché le modalità di pagamento utilizzate dal Cliente. Il Cliente ribadisce di rilasciare ogni più ampia autorizzazione al Fornitore ed avvalersi, ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario") anche di altra società, per i mandati conferiti, volti alla stipula dei contratti di cui sopra. **Art. 4.2 Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale.** Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi relativi all'Energia Elettrica e/o Gas Naturale, secondo le modalità definite nelle "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale" e loro allegati, il Cliente dichiara di aver esaminato, di ben conoscere, di accettarle e di considerarle parte essenziale e integrante del Contratto. Per l'Energia Elettrica: al Cliente verranno addebitati i corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CTE Energia Elettrica applicati ai consumi e alle relative perdite di rete calcolate nelle modalità definite dalle normative ARERA vigenti. Tali corrispettivi verranno applicati differenziati in funzione delle Fasce orarie di consumo, come indicate al presente art. 1.1. "Definizioni", salvo quanto diversamente stabilito nelle rispettive CTE - Energia Elettrica. Per i siti dotati di misuratore orario, l'attribuzione dell'energia prelevata nelle Ore di Picco e Ore Fuori Picco o nelle ore corrispondenti alle fasce orarie, è quella risultante dai prelievi orari qualora resi disponibili dal Distributore competente. Per i siti non dotati di misuratore orario, l'energia verrà attribuita con le medesime modalità del Distributore competente. Nel caso di misuratore monorario, qualora il Cliente abbia sottoscritto un'offerta a fasce, il Fornitore applicherà le tariffe previste per il prezzo monorario. I corrispettivi per la fornitura di Energia Elettrica sono indicati nelle "CTE - Energia Elettrica". In particolare, per i siti non dotati di misuratore orario ovvero di misuratore a fasce, si applicherà il prezzo unico monorario così come indicato nelle "CTE - Energia Elettrica". Nel caso di installazione di misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione verrà applicato il prezzo differenziato per fasce orarie qualora i prelievi orari del sito siano resi disponibili dal Distributore competente. Nel caso di siti con misuratore orario verrà applicato il prezzo differenziato per fasce, così come indicato nelle "CTE - Energia Elettrica". Inoltre al Cliente verranno fatturati i seguenti oneri e corrispettivi: 1) corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero dalle Delibere ARERA di tempo in tempo vigenti e di importo pari a quello risultante dalle fatture del Distributore competente; 2) oneri previsti per il servizio di dispacciamento e servizio di aggregazione delle misure e altri eventuali oneri di cui alla Del. ARERA 111/06, e successive modifiche e integrazioni, applicati ai consumi prelevati nel singolo mese, comprensivi di perdite di rete; 3) Corrispettivi dovuti al Fornitore da parte del Cliente Debitore e/o del Sottoscrittore, come da Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD business (B2B) e SDD residenziale (Core), per inadempimento: • delle obbligazioni assunte afferenti alla tempestiva comunicazione di diverso conto corrente ove effettuare l'addebito delle fatture emesse dal Fornitore, in caso di esercizio della revoca all'addebito in conto corrente da parte del sottoscrittore medesimo; in caso di esito negativo dell'accredito in conto corrente, come da Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD business (B2B) e

SDD residenziale (Core), in favore del Fornitore, relativo alle fatture di Fornitura emesse, per mancanza di fondi e/o altre circostanze. In questi casi, il Fornitore addebiterà al Cliente e/o Debitore, un contributo in quota fissa pari a € 23,00 a copertura degli oneri amministrativi e di gestione; 4) Oneri della Gestione Commerciale per Variazioni di Portafoglio in relazione alle attività svolte dal Fornitore nell'ambito della programmazione della somministrazione ai propri Clienti, a titolo forfettario, per un corrispettivo pari a 0,005 euro/kWh, applicati ai consumi prelevati nel singolo mese, comprensivi di perdite di rete; 5) Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, sia per i clienti domestici che per i clienti business, pari al Corrispettivo Fisso per la Gestione del Contratto sarà pari a 15€/mese. Al Cliente saranno addebitati o accreditati, con riferimento al periodo di esecuzione del Contratto per i siti oggetto della relativa fornitura, anche eventuali importi conseguenti all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo e il pagamento degli altri oneri derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso. Laddove il Distributore, l'ARERA, o qualsiasi altro soggetto competente, dovesse comminare sanzioni (quali a titolo esemplificativo penali, multe, ecc.) nei confronti del Fornitore, in conseguenza di condotte poste in essere da Cliente, ovvero riconducibili a qualsivoglia titolo al medesimo Cliente, il Fornitore avrà la possibilità di addebitare tali sanzioni al Cliente stesso mediante relativo addebito in bolletta, oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto; 6) A copertura degli oneri di gestione anagrafica da parte del Fornitore, verrà applicato un corrispettivo pari a 1,50 €/mese sia per i Clienti Domestici che Business. A copertura degli oneri amministrativi da parte del Fornitore, verrà applicato un corrispettivo pari a 2,50 €/mese sia per i Clienti Domestici che Business; 7) Consenza Energia e Gas, verrà applicato un corrispettivo pari a 3,00 €/mese che consisterà in assistenza sulla normativa fiscale del settore energetico, aggiornamento dei prezzi in base all'andamento dei mercati energetici e controllo e pianificazione dei consumi. Per la fornitura di Gas Naturale: oltre ai corrispettivi per il gas fornito di cui alle CTE – Gas Naturale, al Cliente verranno fatturate le componenti tariffarie del trasporto, dello stoccaggio, degli oneri aggiuntivi, compresi oneri di gradualità (che consistono nella componente per la gradualità per l'applicazione della riforma delle condizioni economiche e del servizio di tutela (GRAD), nella componente a copertura del meccanismo per la riequilibrio dei contratti pluriennali di approvvigionamento di Gas Naturale (CPR), nella componente a copertura degli oneri aggiuntivi (QQA) relativi alla fornitura di Gas Naturale), definite dagli artt. 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 9, 10 e 11 del "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di Gas Naturale e gas diversi da Gas Naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (TIVG) di cui alla Del. ARERA 64/09 e s.m.i., e le componenti della quota fissa e variabile di vendita al dettaglio (QVD). Al Cliente verranno altresì fatturati tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore gas in relazione ai servizi di distribuzione del Gas Naturale e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti (es. Accise), oneri che restano a carico del Cliente e i cui valori verranno indicati in bolletta. Il prezzo di cui sopra verrà calcolato con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni standard, ed i volumi saranno moltiplicati per un coefficiente correttivo "C" di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica. Il coefficiente "C" non è applicato per i PDR dotati di correttori di volumi e nei casi previsti dall'ARERA. Il prezzo della fornitura sarà aggiornato automaticamente in base ai criteri di indicizzazione previsti nelle CTE – Gas Naturale, ove sia stata convenuta una tariffa indicizzata secondo la periodicità ivi indicata. In caso di inesattezza dei dati, comunicati dal Cliente, relativi ai punti di prelievo, necessari per lo switch-in, il Fornitore sarà manlevato da ogni responsabilità per mancata o ritardata attivazione dei punti di prelievo stessi. Il Fornitore, qualora ravvisi un disallineamento dei dati anagrafici forniti dal Cliente rispetto a quelli in possesso del Distributore Locale, provvederà come disciplinato all'art.1.2 delle presenti CGF. **Art. 4.3 Modifiche.** Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dalle presenti CGF, in particolare in materia di import, dispiacimento, bilanciamento e trasporto dell'Energia Elettrica e import, trasporto, bilanciamento e stoccaggio del Gas Naturale, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. **Art. 5 Condizioni tecnico-economiche della Fornitura di Energia Elettrica – Eventuali modifiche dei corrispettivi – Garanzie.** **Art. 5.1** Condizioni tecnico-economiche della Fornitura di Energia Elettrica. I corrispettivi per la Fornitura della quota Energia Elettrica e per le perdite di rete sono indicati nelle "CTE - Energia Elettrica". Sono a carico del Cliente gli eventuali futuri oneri conseguenti a direttive in materia di emissioni di CO₂ o di altri gas a effetto serra in atmosfera, ovvero provvedimenti di legge e/o dell'Autorità che determinino un aumento dei costi di approvvigionamento dell'Energia Elettrica. Qualora il Fornitore dovesse sostenere detti eventuali oneri nel corso del periodo di esecuzione del Contratto, i costi relativi verranno posti a carico del Cliente e fatturati separatamente rispetto al prezzo dell'energia in proporzione ai consumi del Cliente. All'energia prelevata dal Cliente, e alle relative perdite di rete, il Fornitore si riserva di applicare un ulteriore corrispettivo per tenere conto degli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 Marzo 1999 n.79 art.11, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetti oneri per Certificati Verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei Certificati Verdi, definito dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., inclusivo di eventuali oneri di transazione. I prezzi unitari riportati nelle "CTE - Energia Elettrica", non includono l'IVA e qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di Energia Elettrica. Relativamente alle "CTE - Gas Naturale" i prezzi unitari non includono altresì l'IVA e qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di Gas Naturale. **Art. 5.2 Eventuali modifiche dei corrispettivi.** Ferme le ipotesi di automatico adeguamento previste per i contratti con corrispettivo indicizzato, durante la vigenza del Contratto, le condizioni economiche della Fornitura potranno essere variate a iniziativa del Fornitore, in conformità alla procedura descritta al successivo art. 9. Nel caso in cui il prezzo della Fornitura sia convenuto a termine, e il Fornitore non comunichi nei tempi di cui sopra alcuna variazione dei corrispettivi per il periodo successivo alla scadenza di tale termine, fermo restando la piena validità del Contratto, sarà applicato un corrispettivo, rispettivamente per l'Energia Elettrica e il Gas Naturale, definito dalle seguenti formule di prezzo: Fornitura Energia Elettrica: il prezzo di listino indicato all'atto della sottoscrizione nelle "CTE-Energia Elettrica" sarà adeguato al seguente $Pm(f) = PUN(f) + 0,025 \text{ €/kWh}$, dove: $Pm(f)$ è il prezzo di fornitura aggiornato mensilmente, e (f) è il riferimento alle fasce orarie di fatturazione del Cliente (f0 per le utenze monorarie o per fasce, ex Del. ARERA 181/06) secondo le modalità di aggregazione specificate dalle CTE. $PUN(f)$ è il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica nel mese di fatturazione rilevato, rispettivamente alle fasce orarie di fatturazione sopraindicata. Gas Naturale: il prezzo di listino indicato all'atto della sottoscrizione nelle "CTE-Gas Naturale" sarà adeguato alla seguente formula: $PSVm + spread \ 0,20\text{€/smc}$. Il prezzo verrà applicato al consumo rilevato dal Distributore Locale. Il prezzo della materia prima, per ciascun metro cubo di gas prelevato, segue la seguente formula: $PSVm + spread \ 0,20\text{€/smc}$, per ogni mese di fornitura "m" $PSVm$ è calcolato come media ponderata delle quotazioni giornaliera del PSV Heren Day Ahead Price ask per le quantità prelevate. Le quotazioni giornaliera del PSV sono pubblicate nel report "Heren European Spot Gas Markets" espresse in €/MWh e riferite ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a 0,03810 GJ/mc; le quotazioni sono convertite in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari 1,070. Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto, ed inerenti la Fornitura, sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Qualora il Cliente benefici di un regime di I.V.A. agevolato, dovrà fornire la relativa dichiarazione; nel caso in cui il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale ai fini I.V.A., dovrà fornire la relativa dichiarazione di intenti. In ogni caso, verrà applicata l'aliquota IVA massima fino a ricezione, da parte del Fornitore, della/e relativa/e dichiarazione/i. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, e, pertanto, sono assoggettate a I.V.A. Il Fornitore esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e delle eventuali addizionali, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal Cliente nel Contratto. Qualora il Cliente benefici di eventuali esclusioni dell'accisa, dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo dell'energia elettrica ai fini dell'esclusione dell'accisa, inviata all'Ufficio delle Dogane di competenza secondo quanto definito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 26/07, e dalla circolare n. 17/D del 28/05/2007 dell'Agenzia delle Dogane (disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziaadogane.it). Ai fini accise, in assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, il Fornitore considererà l'energia elettrica fornita al Cliente come utilizzata per usi che non prevedono agevolazioni, e addebiterà di conseguenza l'accisa e le eventuali addizionali. Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte (in quanto qualificato come soggetto obbligato), dovrà fornire dichiarazione sottoscritta per mezzo della documentazione fornita da XL Energia e Gas Srl, oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di competenza. Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, e manleva, tenendolo indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore. Nel caso di mancata veridicità dei dati riscontrati dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione o di violazione del divieto di cessione dell'energia elettrica a terzi, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte. Le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro Ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro Ente. Il Cliente si impegna a corrispondere, entro e non oltre cinque giorni, le somme richieste. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile, con le modalità indicate, ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempirà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall'Amministrazione

Finanziaria e/o da qualunque altro Ente coinvolto. La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo, comporterà la facoltà per il Fornitore di risolvere di diritto il Contratto di Fornitura, ex art. 1456 c.c. Il Cliente si impegna a trasmettere, con le modalità prescritte, nel più breve tempo possibile al Fornitore, anche nel caso in cui non sia proprietario dell'immobile, i dati catastali relativi ai siti oggetto della Fornitura, compilando il relativo modulo anche presente sul sito internet del Fornitore all'indirizzo: www.xlenergiaegas.com. Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 103,00 ad euro 2.065,00 (art. 13 DPR 605/1973 e s.m.i.). Il Fornitore, ai sensi della circolare 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente. Il Cliente ribadisce di assumere la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali, e delle altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni), e manleva il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Fornitura Gas Naturale: per la somministrazione di gas naturale è prevista l'applicazione al Cliente finale di un corrispettivo per il costo di approvvigionamento della materia prima di cui alle CTE – Gas Naturale, unitamente agli eventuali oneri aggiuntivi. Sono a carico del Cliente finale tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore Locale per il servizio di distribuzione del gas. Tali costi sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche, come stabilito dalla Delibera ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii. Sono altresì fatturati al Cliente, i corrispettivi a copertura degli oneri aggiuntivi, relativi alla fornitura di gas naturale così come definiti e aggiornati dal TIVG e ss.mm.ii. Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che il Fornitore è tenuto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e/o degli Enti Locali in qualità di sostituto d'imposta in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista. La normativa fiscale in materia prevede la possibilità di assoggettamento ad un regime fiscale agevolato per determinate categorie di utilizzo del gas naturale. Qualora il Cliente ritenesse di poter accedere al suddetto trattamento agevolato, deve fare specifica richiesta al Fornitore. Pertanto, l'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto a quello previsto in materia di imposte erariali di consumo, e di imposte regionali sul gas, con riferimento agli "usi civili" e/o rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria), verrà effettuata dal Fornitore solo a seguito di rilascio da parte del Cliente di un'apposita istanza, o dichiarazione sostitutiva, corredata di tutta la documentazione necessaria per l'applicazione del regime fiscale richiesto. Ai fini accise, in assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, il Fornitore considererà la Fornitura di gas naturale al Cliente come utilizzata per usi che non prevedono agevolazioni, e addebiterà di conseguenza l'accisa e le eventuali addizionali. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle predette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni), e manleva il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti una minore tassazione dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. **Art. 5.3 Garanzie.** In riferimento ai Clienti non domestici, e salva l'applicazione di maggior favore prevista da normativa cogente, il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio o di un deposito cauzionale infruttifero, o di una fidejussione bancaria pari al valore di tre mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell'inizio della somministrazione, ovvero entro il termine indicato dal Fornitore, dandosi atto che il deposito cauzionale potrà essere addebitato in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione. In caso di escussione come da successivo articolo 6.2, totale o parziale, detta garanzia dovrà essere restituita immediatamente dalla comunicazione di escussione, salvo facoltà del Fornitore di risolvere, in caso di inadempimento, il Contratto. A tutti gli altri Clienti, non ricadenti nel comma precedente, potranno non essere richieste le garanzie di cui sopra, a condizione che attivino l'addebito diretto in conto corrente e fintanto che mantengano tale modalità di pagamento. In caso contrario, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, il Fornitore avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta, senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi: per la somministrazione di gas: € 30,00 (euro cento/00) per ogni punto di prelievo con misuratore di classe G4; € 60,00 (euro sessanta/00) per ogni punto di prelievo con misuratore di classe G6; € 120,00 (centoventi/00) per ogni punto di prelievo con misuratore di classe superiore al G10 e fino alla classe G40; (un importo stimato sulla base del profilo di consumo per ogni punto di prelievo con misuratore di capacità superiore alla classe G40; per la somministrazione di Energia Elettrica: € 11,50 (euro undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per clienti domestici; 15,50 € ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per clienti BT altri usi; importo equivalente a circa un mese di fornitura per clienti di diversa tipologia. Il deposito cauzionale verrà trattenuto dal Fornitore per tutta la durata del contratto e restituito, ove previsto dalle disposizioni dell'ARERA, nella bolletta finale (qualora non fossero disponibili i consumi reali, verrà emessa una fattura basata sull'autolettura inviata dal cliente, ma non ancora validata dal distributore, oppure basata sui consumi stimati dal Fornitore stesso, che potrà essere oggetto di ulteriore conguaglio quando il distributore metterà a disposizione i dati). In caso di mancato versamento o costituzione del deposito cauzionale, secondo le modalità di cui sopra, ovvero in caso di mancato rilascio o rinnovo della fidejussione da parte del Cliente, entro i termini previsti, sarà facoltà del Fornitore altresì sospendere la somministrazione ai sensi del successivo art. 6.3, e risolvere il Contratto.

Art. 6 Fatturazione - Termini e modalità di pagamento - Sospensione della Fornitura per morosità e Risoluzione del Contratto. **Art. 6.1 Fatturazione.** Il Fornitore fatturerà direttamente al Cliente i quantitativi di Energia Elettrica consumati, resi disponibili dal Distributore. Qualora il Distributore non trasmetta i dati di lettura al Fornitore in tempi compatibili con la regolare fatturazione, i consumi saranno fatturati in acconto sulla base dei dati stimati dal Fornitore. La stima è ottenuta riproponendo i dati di consumo storico del Cliente o, in mancanza, il profilo di consumo standard di un Cliente simile, al periodo oggetto di fatturazione. Al ricevimento delle letture effettive da parte del Distributore, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. Tutte le fatturazioni sono da intendersi salvo errori ed omissioni e, quindi, passibili di futura modifica e/o rettifiche. Il Fornitore fatturerà direttamente al Cliente il consumo di Gas Naturale, in prima istanza sulla base dei dati comunicati dal Cliente tramite l'autolettura, poi verificati sulla base dei dati resi disponibili dal Distributore. In assenza dei dati di autolettura, il Fornitore fatturerà al Cliente il consumo di Gas Naturale emettendo undici fatture in acconto con consumo costante e una di saldo/conguaglio in presenza del dato di lettura effettivo del contatore; il consumo addebitato in ogni singola fattura di acconto sarà determinato tenendo in considerazione il consumo storico annuale. Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato dal Distributore e/o dal Fornitore alla rilevazione della lettura. Alla cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, saranno addebitati o accreditati al Cliente gli eventuali importi conseguenti a conguagli di fatturazione sulla base dei dati di lettura finale comunicati da parte del Distributore. Le fatture saranno emesse, salvo diversi accordi contrattuali, per le utenze, con cadenza mensile o bimestrale in funzione della potenza impegnata. La fatturazione mensile avverrà per Clienti con potenza impegnata superiore a 1,5 kW. Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente € 20,00 o per importi a credito del Cliente; tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi della successiva fattura. Il Fornitore fatturerà all'inizio di ciascun periodo di fatturazione i corrispettivi dovuti in relazione ai prelievi di Energia Elettrica e Gas Naturale per il periodo precedente, e ai servizi di rete e accessori di cui al precedente art. 4, erogati nello stesso periodo. Il Cliente potrà, in alternativa al formato cartaceo, richiedere che la fattura venga inviata in formato elettronico via e-mail, barrando l'apposita opzione nella Proposta di Contratto, e, indicando, in caso di scelta del formato elettronico, l'indirizzo e-mail al quale richiede di ricevere la fattura. Avranno efficacia formale, le fatture inviate in formato cartaceo a mezzo posta, o in formato elettronico via e-mail all'indirizzo specificato dal Cliente nella Proposta di Contratto. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, in corso di fornitura, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta, per la fattura cartacea sarà richiesto un corrispettivo pari a € 4,00 per i costi amministrativi sostenuti da XL ENERGIA E GAS SRL. Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal Fornitore uscente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla fornitura progressa, tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva. Nel caso di Cliente alimentato in BT, qualora si verificino le condizioni previste dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. di attivazione del Sistema Indennitario, il Fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica. Il Fornitore si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto lo permettano. In caso di pagamento attraverso assegni e cambiali risultate insolute, il Cliente dovrà corrispondere l'ammontare dell'importo dovuto, eventuali penali e spese commissionate dalla Banca. A discrezione del Fornitore, in caso di pagamento attraverso assegni/cambiali risultate insolute, potranno essere richieste delle somme a ristoro del danno cagionato al Fornitore, pari ad un minimo di 50,00 € (cinquanta/00). **Art. 6.2 Termini e modalità di pagamento.** Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti delle fatture ricevute entro la data di scadenza di ciascuna fattura. Il pagamento delle fatture avrà luogo in via automatica mediante la procedura di domiciliazione bancaria (procedura SDD BUSINESS (B2B) o RESIDENZIALE (CORE)). Tale modalità è preferibile per la fornitura

di Energia Elettrica e Gas Naturale. Per le Forniture, le Parti possono convenire che l'effettuazione del pagamento, da parte del Cliente, avvenga anche mediante bonifico bancario o bollettino postale: in tal caso sarà addebitato al Cliente il costo all'uso eventualmente pattuito. In ottemperanza agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 196/2003, il Cliente presta il proprio consenso al trattamento da parte del Fornitore dei propri dati personali ed, in particolare, autorizza il Fornitore a riportare il codice IBAN sui documenti di fatturazione, assumendo, altresì, ogni responsabilità in ordine a tutti i dati comunicati. Il Cliente potrà convenire con il fornitore che l'addebito nel conto corrente, ai fini del pagamento della fattura, provenga da un conto corrente non a lui intestato. In tal caso, il Cliente dovrà restituire al fornitore il Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto CORRENTE SDD BUSINESS (B2B) E SDD RESIDENZIALE (CORE) debitamente sottoscritto dall'intestatario del conto corrente. Il Cliente assume, in ordine alle informazioni fornite, alle coordinate bancarie dichiarate, alla fotografia delle firme apposte, e ad ogni altra informazione afferente tale circostanza, piena ed unica responsabilità a qualsivoglia titolo imputabile, sollevando il Fornitore da qualsivoglia richiesta e/o pretesa provenienti dal Cliente stesso ovvero da terzi. Laddove il Fornitore non riesca a dare seguito, per cause diverse dal successivo art. 8.2, alle proprie pretese creditorie, a mezzo addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e/o SDD RESIDENZIALE (CORE), secondo i dati forniti dal Cliente in fase di stipula, il Fornitore medesimo provvederà ad emettere bollettino postale o inviare estremi bancari ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario da parte del Cliente, addebitando €5,00 (cinque) una tantum al Cliente stesso a copertura delle spese amministrative sopportate. Sia il Cliente che non risulti in grado di allineare il SDD BUSINESS (B2B) e/o RESIDENZIALE (CORE), sia il Cliente che si trovi successivamente ad utilizzare come metodo di pagamento delle fatture di fornitura, il bollettino postale ovvero il bonifico bancario, stante l'impossibilità di allineamento dei dati forniti in fase di stipula della contrattualistica relativi al SDD BUSINESS (B2B) e/o SDD RESIDENZIALE (CORE) di cui al precedente capoverso, potrà, a fronte della corresponsione di un onere di €2 (due) per ogni pagamento, procedere al saldo della fattura e mediante le predette modalità di pagamento: bonifico bancario o bollettino postale, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.2. E' consigliabile da parte del Cliente di attivarsi con sollecitudine al fine di allineare il SDD BUSINESS (B2B) e/o RESIDENZIALE (CORE). Eventuali diverse modalità di pagamento potranno essere adottate solo previo specifico accordo scritto tra le Parti. Nel caso di Clienti Business, il pagamento delle fatture emesse non potrà essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente potrebbe vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest'ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute, così come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo, salvo il maggior danno. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura, saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali, salvo l'eventuale maggior danno. Il Fornitore si riserva, inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c. ("Imputazione del pagamento agli interessi"), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di Gas Naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e/o prodotti di risparmio energetico e, in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di Energia Elettrica e relativi oneri accessori. **Art. 6.3 Sospensione della Fornitura per morosità e risoluzione del Contratto.** Energia Elettrica: Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, in ordine agli interessi di mora conseguenti all'inadempimento del Cliente, nel caso di omesso o parziale pagamento del corrispettivo di una o più fatture, il Fornitore si riserva la facoltà di costituire in mora il Cliente, e, qualora l'importo insoluto sia superiore all'importo medio stimato per lo stesso Cliente, relativo ad un ciclo di fatturazione, il Fornitore si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi della Del. ARERA ARG/elt 4/08 e s.m.i., decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, in persistenza di inadempimento da parte del Cliente, di dare corso alla successiva procedura di seguito descritta. Tale procedura avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento e/o diffida legale a mezzo raccomandata A/R e/o PEC (nei casi previsti), indicante il termine ultimo entro cui il Cliente dovrà provvedere al pagamento delle bollette non corrisposte (comunque non inferiore a 15 gg dall'inizio della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora), le modalità di pagamento (con bonifico bancario o bollettino postale), e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore (a mezzo fax al n. 075 9692086 o al diverso numero od indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato al Cliente nel corso del rapporto), nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della Fornitura, nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati. Nel 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, qualora il Fornitore proceda con una nuova costituzione di messa in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini non potranno essere inferiori a 7 giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora, qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Decorsi tali termini, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, non prima di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra (nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il suddetto termine non potrà essere inferiore a 2 giorni lavorativi), ad inviare al Distributore la richiesta di sospensione della Fornitura di Energia Elettrica. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione, dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione inviata da parte del Fornitore al Distributore, farà seguito, dapprima, la riduzione della potenza a un livello pari al 15% del livello disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso persista mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura: di ciò verrà data precisa comunicazione al Cliente nella raccomandata di costituzione in mora. In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l'esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi ed eventuali oneri. Il Fornitore, salvo quanto di seguito previsto per i clienti non disalimentabili, avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di ritenere risolto il Contratto, in caso di morosità protratta, alla data dell'intervento di sospensione della Fornitura. La procedura di cui al presente articolo, concernente la sospensione della Fornitura, non troverà applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all'art. 18 comma 1°, della Del. ARERA ARG/elt 4/08 e s.m.i. Per tali clienti (ex art. 1456 c.c., qualora si verifichi mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura, nel termine di cui sopra. In tale caso il Fornitore comunicherà l'intervenuta risoluzione all'impresa distributrice, la quale provvederà a trasferire i punti di prelievo di cui alla Proposta di Contratto nel contratto di disaccoppiamento: a) dell'Acquirente Unico per i clienti finali non disalimentabili aventi diritto alla maggior tutela; b) dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali non disalimentabili aventi diritto al regime di salvaguardia. In ogni caso di risoluzione del Contratto per morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto al versamento degli interessi di mora, oltre all'eventuale al maggior danno. Nel caso di addebito al Fornitore di oneri relativi all'applicazione della delibera ARERA Arg/elt 219/10, relativa al sistema indennitario (Cmor), e/o in ogni caso di addebito al Fornitore di oneri comunque riconducibili al Cliente, anche qualora derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, il Fornitore avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso, nella prima fattura utile. Gas Naturale: in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla Fornitura di Gas Naturale, e in rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della delibera dell'ARERA n. 229/01, nonché della delibera ARG/gas 99/11 (TIMG) e s.m.i., decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento e/o diffida legale a mezzo raccomandata (o PEC qualora prevista), indicante il termine ultimo entro cui il Cliente dovrà provvedere al pagamento delle bollette non pagate (comunque non inferiore a 15 giorni dall'invio della raccomandata oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Decorsi tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato in raccomandata, il Fornitore avrà diritto di richiedere all'impresa distributrice la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Nel 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il suddetto termine non potrà essere inferiore a 2 giorni lavorativi. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. La somministrazione di gas potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la

predetta sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas, che avverrà mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e riattivazione della somministrazione di gas, nei limiti dei costi sostenuti dal Fornitore. In aggiunta a quanto previsto sopra, il Fornitore potrà chiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di gas al Distributore, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore gas ovvero degli impianti in modo non conforme al Contratto. La riattivazione della Fornitura avverrà, previa comunicazione scritta da parte del Fornitore al Cliente, con tempi e costi previsti dalla normativa vigente, nel momento in cui la situazione sarà stata sanata, previa estinzione di tutti gli importi insoluti. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare, altresì, applicazione nei confronti dei PDR non disalimentabili (ovvero i PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico come definiti nel TIVG). In tale caso il Fornitore, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, procederà alla costituzione in mora tramite apposita comunicazione indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall'inizio della comunicazione, entro il quale il Cliente titolare di PDR non disalimentabile moroso dovrà provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del Contratto e alla successiva richiesta, al Distributore Locale, di Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso, l'impresa distributrice provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al Cliente le spese postali relative ai solleciti di pagamento. In caso di cessazione amministrativa per morosità, a seguito di impossibilità di interruzione della fornitura, il Fornitore trasmetterà al Distributore copia della documentazione attestante la morosità del Cliente, oltre a copia del Contratto e della sua Risoluzione. **Art. 7 Impegni del Fornitore.** Energia Elettrica: il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell'Energia Elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni comunicati dal Cliente, per i siti oggetto del Contratto. Le interruzioni temporanee, totali o parziali, della Fornitura di Energia Elettrica, non essendo imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente. Problemi tecnici concernenti la consegna dell'Energia Elettrica fornita, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, micro interruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati, e, pertanto, il Fornitore non risponderà né degli stessi, né degli eventuali danni conseguenti. A tale fine, il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza, relativi al sito/i oggetto di Fornitura, sono conformi alla normativa in materia (D.M. 37/2008). Gas Naturale: le parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità, effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas verrà fornito al Punto di riconsegna, alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile della diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas, riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche, e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto, per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori risultano collocati nel luogo e nella posizione più idonea stabilita dal Distributore, e muniti di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente è il depositario dei misuratori, ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni, o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manlevando integralmente il Fornitore, degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, e sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione al Fornitore, affinché lo stesso possa attuare gli interventi necessari, ed effettuare i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli, e qualunque altra alterazione, ovvero l'effettuazione di prelievi fraudolenti, attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la Fornitura, oltre che di risolvere il Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi effettuati abusivamente, ed il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. L'accertamento di prelievi abusivi potrà dar luogo, anche ai sensi dell'art. 1382 c.c., all'applicazione di una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Le parti degli impianti interni, poste tra il misuratore, e gli apparecchi di utilizzazione, sono di proprietà del Cliente, e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l'esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti. Il Fornitore informa il Cliente che qualunque "Cliente finale civile", così come definito dall'art. 1.e) della dell'ARERA ARG/gas 79/10, che usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia, in via automatica, di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARERA 152/03. Per dettagli in rito alla copertura assicurativa prevista per i clienti finali civili, e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, il Cliente potrà contattare direttamente il Comitato Italiano Gas, al numero verde 800 92 92 86, con le modalità indicate nel sito internet www.cigit.it, nel link "Assicurazione". **Art. 8 Recesso dal Contratto** - Clausola risolutiva espressa - Eccessiva onerosità sopravvenuta. **Art. 8.1** Recesso dal Contratto. Ai sensi della Del. ARERA 302/2016/R/com e s.m.i., sia il Cliente, che il Fornitore, hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte secondo le modalità e le tempistiche indicate nella predetta delibera. - Recesso del Cliente: il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall'Autorità. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Fornitore dovrà ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante, con le modalità definite dall'Autorità, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso di utenze in Media Tensione il Cliente avrà facoltà di recedere con un preavviso di 12 mesi. In caso di cliente Multisito con un unico contratto di fornitura nel caso in cui almeno un punto di prelievo risulti essere alimentato in Media Tensione il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 12 mesi per tutti i punti di prelievo. In caso di mancato rispetto, in tutto o in parte, del periodo di preavviso di cui sopra, il Cliente sarà tenuto al pagamento, in favore del Fornitore, di una penale qualora applicabile, di importo pari al prodotto della componente della quota energia elettrica e/o gas naturale – calcolata come media giornaliera sugli ultimi dodici mesi di Fornitura o, in caso di minore durata della Fornitura, calcolata come media giornaliera del periodo trascorso dall'inizio della Fornitura – moltiplicata per il numero di giorni di mancato preavviso. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare Fornitore (disalimentazione della presa), il Cliente potrà recedere inviando direttamente raccomandata A/R e/o Pec al Fornitore, con un termine di preavviso di un mese, decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa. - Recesso del Fornitore: il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, con un preavviso di sei mesi, decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricezione da parte del Cliente, della comunicazione di recesso del Fornitore. **Art. 8.2 Clausola risolutiva espressa.** Il Fornitore avrà facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto qualora, durante l'esecuzione del Contratto, vengano meno in capo al Cliente i cosiddetti "Requisiti di Solvibilità" e gli altri requisiti di cui all'art. 1.3 e, in ogni caso, qualora: - vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura progressi; - il Cliente risulti "cattivo pagatore" e/o sia registrato negli elenchi "sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti", secondo le disposizioni vigenti e di futura approvazione da parte di ARERA e/o altri organi e/o soggetti competenti; - qualora vi sia un peggioramento della situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Cliente ovvero la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale diventi negativa. - qualora la società preposta, eventualmente, ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l'assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fideiussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore, ovvero risulti inadempiente rispetto al ripristino della fideiussione escussa; - venga revocata la procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (procedura SEPA DIRECT DEBIT, salvo che il relativo obbligo non sia stato espressamente derogato per accordo scritto fra le Parti). Nel caso in cui il Cliente ed il Sottoscrittore del Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e SDD RESIDENZIALE (CORE) non coincidano, sarà onere del Cliente e del Sottoscrittore, in caso di esercizio della revoca da parte del Sottoscrittore all'addebito in conto corrente, comunicare immediatamente al Fornitore tale circostanza, richiedendo, e successivamente inviando in originale, debitamente firmato, un nuovo Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e/o SDD RESIDENZIALE (CORE), ove si evidenzino le coordinate del nuovo conto corrente prescelto per l'addebito. Tale procedura si riterrà valevole anche nel caso in cui l'accredito tramite Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e SDD RESIDENZIALE (CORE), relativo alle fatture di Fornitura emesse, non abbia esito positivo. L'inadempimento a tali formalità sopra descritte farà sorgere il diritto del Fornitore a considerare il Contratto automaticamente risolto, e a richiedere quanto di spettanza del Fornitore al Cliente medesimo, stante l'inadempimento posto in essere. - In caso di Cliente Business, qualora al Cliente venga richiesto di conferire mandato al Fornitore e alla propria banca per l'attivazione della procedura di addebito diretto mediante SEPA DIRECT DEBIT B2B, e il Cliente si rifiuti di fornire tale mandato, ovvero tale mandato inizialmente conferito venga revocato, il Fornitore potrà considerare il Contratto automaticamente risolto; - per mancato ripristino del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti; - nel caso di clienti business, qualora la valutazione del rischio creditizio

effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa; - nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura, anche senza previa costituzione in mora da parte del Fornitore. Il Fornitore avrà, inoltre, facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto, al verificarsi di "eventi di turbativa". Per "evento di turbativa" si intende qualsiasi dei seguenti accadimenti: 1) un aumento del prezzo dei combustibili utilizzati per la generazione elettrica a seguito di tensioni eccezionali sui mercati internazionali o di eventi di qualsiasi tipo, ivi compresi provvedimenti delle Autorità (di seguito "eventi di forza maggiore"), che rendano gravemente squilibrato il rapporto tra il corrispettivo per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale pattuito con il Cliente e il costo di approvvigionamento dell'Energia Elettrica e/o Gas Naturale sul mercato italiano. Tale condizione di "grave squilibrio" deve intendersi verificata qualora il prezzo unico nazionale orario pubblicato dal GME (di seguito il "PUN") dovesse subire un incremento almeno pari al 50% rispetto al PUN medio aritmetico registrati nel trimestre di stipula del presente Contratto o del rinnovo dello stesso; 2) eventi di forza maggiore che pongano il Fornitore nella oggettiva impossibilità di approvvigionarsi di Energia Elettrica e/o gas naturale. Relativamente all'Energia Elettrica, nel caso si verificassero le citate ipotesi di risoluzione del Contratto, il Cliente non subirà alcuna interruzione della Fornitura, ma sarà semplicemente trasferito al servizio di Maggiore Tutela o al servizio di Salvaguardia nei tempi previsti dalla normativa vigente, e sarà pertanto soggetto alle condizioni di Fornitura previste per tali mercati, salvo che il Cliente non decida di stipulare un nuovo accordo con un altro Fornitore. Il Fornitore, qualora emergano irregolarità negli impianti e apparecchiature del Cliente, può sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, qualora ricorrano motivi di sicurezza, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi, risarcimenti o danni. Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il Punto di Riconsegna gas resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso provvederà alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa. **Art. 8.3** Eccessiva onerosità sopravvenuta. Dove nel corso della durata del presente Contratto si verificano eventi imprevisi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori delle fonti d'energia, ovvero si verifichi una delle situazioni di seguito elencate: a) la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tariffario; b) mutamento, senza responsabilità da parte del Fornitore, dei termini e delle condizioni di approvvigionamento da parte del Fornitore; c) variazione, rispetto all'anno precedente di Fornitura, delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero; d) variazione delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano; e) variazione in relazione a quanto previsto dal D.M. 13/12/2005 delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l'Energia Elettrica di cui al D.M. 27/11/2000; il tutto con modalità tali da determinare un notevole aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime, e dell'energia elettrica e/o gas naturale, o, comunque, una conseguente grave alterazione del rapporto originario tra le reciproche prestazioni corrispettive, ovvero un'oggettiva difficoltà di adempimento. In tali casi, il Fornitore, ai sensi dell'art.1467 c.c. ("Contratto con prestazioni corrispettive"), potrà, mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC e/o FAX, domandare la risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. ("Effetti della risoluzione"). Ferme restando le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche, e quanto previsto in merito alle integrazioni e modifiche del Contratto, in alternativa alla immediata risoluzione del Contratto, se e in quanto sia possibile mantenere in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Fornitore, nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, potrà offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto, attivando la procedura prevista dall'articolo 9 delle presenti CGF. Medesima procedura relativa alla modifica delle condizioni contrattuali, si riterrà valevole anche qualora si verifichi un aumento degli oneri per l'approvvigionamento della materia prima in capo al Fornitore, non prevenibile, e ciò anche in coerenza del contratto di Fornitura, avente preavviso bloccato per i mesi indicati nelle "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale". Il Fornitore, qualora emergano irregolarità negli impianti e apparecchiature del Cliente, potrà sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, qualora ricorrano motivi di sicurezza, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi, risarcimenti, o danni. **Art. 9 Modifiche e cessione del Contratto.** Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, o da provvedimenti di Pubbliche Autorità ovvero da parte di altri soggetti competenti. Qualora, anche a seguito di provvedimenti di Pubbliche Autorità, o di altri soggetti competenti, o, comunque, per altri motivi, si renda necessaria od opportuna l'integrazione del Contratto, ovvero la sostituzione di una o più clausole, ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Fornitore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative. Si intendono espressamente ricomprese in tale ipotesi, le eventuali innovazioni normative che determinassero un mutamento della struttura di uno o più elementi sostanziali di formazione del prezzo finale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifica del Load Profile elettrico, modifica della composizione delle Fasce elettriche, modifica dell'assegnazione di Import e/o stoccaggio, modifiche regolamentari e tariffarie, modifica al bilanciamento gas o alla gestione della morosità gas). In tali ipotesi, salvo i casi di inserimento automatico di clausole, il Fornitore avrà facoltà, per giustificato motivo, di comunicare al Cliente eventuali modifiche delle presenti condizioni generali, e delle condizioni tecnico-economiche della Fornitura: tale comunicazione avverrà in forma scritta mediante specifica comunicazione, con un preavviso non inferiore a tre mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare, mediante raccomandata A.R. da inoltrarsi presso gli indirizzi del Fornitore, la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore. La comunicazione di mancata accettazione sarà considerata quale recesso dal Contratto. Il recesso avrà effetto, senza oneri per il Cliente, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata. Il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente, ed il gestore della rete. In caso di recesso, sino al termine della Fornitura, rimarranno ferme le condizioni precedentemente pattuite. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così come comunicate. Il Cliente finale di Gas Naturale, avente diritto al servizio di tutela, ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente, alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso, la richiesta in forma scritta del Cliente dovrà essere esercitata con le modalità ed i termini di cui alla comunicazione di recesso. Il Cliente consente ed autorizza, fin d'ora, la cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, fermo restando che la cessione non comporterà, comunque, un aggravio di costi per il Cliente, o, comunque, condizioni meno favorevoli. **Art. 10 Diritto di ripensamento.** Qualora il presente Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, o in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente la vendita, il Cliente Domestico può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto recesso ex D.lgs. 206/2005 e s.m.) dal Contratto, senza oneri, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Per subentri, vulture e nuovi allacci, l'esecuzione del contratto verrà avviata solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Qualora venga richiesta espressamente l'esecuzione immediata del contratto, il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto ed, in tali casi, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come indicati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento, il Cliente Domestico dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/R presso la sede operativa del Fornitore, sita in: a) Castiglione del Lago (PG), Via Bruno Buozzi 106, Cap 06061, o a mezzo PEC a xlenergiaegas@pec-legal.com. Per rispettare il termine di recesso relativo al ripensamento, è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di cui sopra prima della scadenza del periodo indicato, utilizzando, nel caso, l'apposito modello indicante le generalità del richiedente, la residenza e/o domicilio del medesimo, nonché l'oggetto del contratto dal quale si chiede il recesso, il suo identificativo (POD-PDR), modulo presente sul sito www.xlenergiaegas.com o fac-simile riportato nella nota informativa. Se il Cliente Domestico (Consumatore) esercita il diritto di cui sopra, verranno rimborsati tutti gli eventuali pagamenti che il medesimo abbia effettuato a favore del Fornitore. Il Cliente è tenuto a conservare le indicazioni riportate nella Nota Informativa e farvi riferimento qualora intenda esercitare il diritto di ripensamento. **Art. 11 Eventuale cessione del credito.** Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora, il Cliente, ad accettare ed adempiere a detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi, ed alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. Dell'eventuale avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione mediante raccomandata A/R e/o pec e/o FAX. **Art.12 Imposizione fiscale e tassazione.** Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Il Contratto non è soggetto a registrazione. **Art. 13 Informazioni.** Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi al recapito indicato nelle CTE. Eventuali reclami inerenti il servizio, dovranno essere inviati per iscritto all'indirizzo della sede operativa del Fornitore. **Art. 14 Riferimenti legislativi.** I riferimenti legislativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura sono i seguenti: D.M. 21.11.2000 (c.d. CIP 6): pubblicata sulla G.U. 30.11.2000 n. 280; Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di CO (anidride carbonica): pubblicata sulla G.U.E. 25.10.2003 n. 275; (UE) 2016/679 (Privacy) - GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati": pubblicato su G.U. 29.07.2003 n. 174 Suppl. Ord. N. 123; Direttiva 2003/54/CE: pubblicata sulla G.U.E. 15.07.2003 n. 176; D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 "Attuazione della Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali": pubblicato su G.U. 23/10/2002 n. 249; D.M. 22.01.2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 , comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di

installazione degli impianti all'interno degli edifici": pubblicato su G.U. 12.03.2008 n. 61. L. 136/2010: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Tutte le Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Del. ARERA) sono pubblicate sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: www.arera.it **Art. 15 Legge applicabile e Foro Competente.** La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non conciliata bonariamente tra le Parti, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia, per i contratti conclusi con un Cliente Business; in caso di Cliente Domestico, il Foro competente sarà quello del "Consumatore", secondo quanto disposto dal Codice del Consumo e leggi in materia. **16.1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.** Il Titolare del Trattamento è XL Energia e Gas Srl, via Bruno Buozzi 106 – 06061 – Castiglione del Lago – PG email: contatti@xlenergiaegas.com; P.Iva: 03407520547; tel: 075953266 – fax: 0759692086 – in persona del legale rappresentante pro tempore. **16.2. Finalità e base giuridica del trattamento.** Il Titolare tratta i dati personali di persone fisiche e/o liberi professionisti (Interessati) per le seguenti finalità: A. necessità di eseguire un contratto di cui l'Interessato sia parte o di eseguire attività precontrattuali su sua richiesta o operazioni propedeutiche all'esecuzione del contratto. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi il titolare sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso; B. necessità di adempiere ad obblighi legali, disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza, dalla Magistratura, ecc.). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale; in mancanza di essi il titolare sarebbe nell'impossibilità di instaurare rapporti e potrebbe avere l'obbligo di effettuare segnalazioni; C. vendita promozionale di prodotti e servizi del titolare e di società terze, promozioni e aggiornamenti tariffari/ individuazione di soluzioni tecnologiche per l'efficienza energetica. Invio di comunicazioni commerciali dedicate" anche attraverso l'invio di news letters/ sms/ mail e telefonate, svolgimento di attività di promozione/ marketing e vendita di prodotti e servizi (dedicati) del titolare o di società terze" specificatamente individuati attraverso l'elaborazione e l'analisi" anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati, di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (profilazione della clientela) attuate anche attraverso l'arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (arricchimento). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato" che è libero di dare o meno e che può" comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa" salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali; Il titolare tratta dati personali raccolti direttamente presso l'Interessato" ovvero presso terzi" che includono" a titolo esemplificativo" dati anagrafici (es. nome" cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito), dati relativi all'immagine (es. foto su carta d'identità) e altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate. **16.3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati.** Possono venire a conoscenza dei dati dell'Interessato le persone fisiche e giuridiche nominate Responsabili del trattamento e le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli: lavoratori dipendenti del Titolare o presso di essa distaccati" lavoratori interinali" consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, stagisti e consulenti. **16.4. Diritti degli Interessati.** La normativa vigente sulla protezione dei dati attribuisce specifici diritti all'Interessato" il quale" per l'esercizio degli stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi momento al Titolare del trattamento. I diritti esercitabili dall'Interessato" di seguito descritti, sono: Diritto di accesso; Diritto di Rettifica; Diritto di cancellazione; Diritto di limitazione; Diritto alla portabilità; Diritto di opposizione; Gli Interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento modificare i consensi facoltativi ogni volta lo desiderano. **16.5 Deregole all'esercizio dei diritti** Ciascun Interessato per esercitare i propri diritti potrà contattare il titolare all'indirizzo di posta elettronica: contatti@xlenergiaegas.com, o tramite comunicazione scritta alla sede legale del Titolare. Il termine per la risposta è di giorni 15 (quindici). L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il titolare, valutata la complessità dell'elaborazione della richiesta e, in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), si riserva il diritto di chiedere un contributo. Il titolare ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni necessarie ai fini identificativi del richiedente. **16.6 Periodo di conservazione dei dati.** Il titolare tratta e conserva i dati personali dell'Interessato per tutta la durata del rapporto contrattuale" per l'esecuzione degli adempimenti" allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi, fino alla scadenza del periodo di conservazione dei dati, che in ogni caso non eccedente gli anni 6 (sei) dalla caducazione della conservazione obbligatoria per l'assolvimento degli obblighi di legge. **16.7 Trasferimento dei dati verso paesi terzi.** I dati personali potranno essere trasferiti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori del titolare situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. **RECLAMO O SEGNALE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** Ove l'Interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web www.garanteprivacy.it **Formula di acquisizione del consenso dell'Interessato** Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art 13 del Regolamento UE n. 2016/679" l'Interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa di seguito riportati: per la finalità di cui al punto n 2 A) (necessità di eseguire un contratto di cui l'Interessato sia parte o di eseguire attività precontrattuali su sua richiesta o operazioni propedeutiche all'esecuzione del contratto) (obbligatorio per proseguire il rapporto)